

STATUTO

della Fondazione di religione e di culto

“CASA della CARITÀ – ANGELO ABRIANI”

Art. 1

Natura

La Fondazione “CASA della CARITÀ – ANGELO ABRIANI” è una fondazione di religione e di culto, istituita con decreto dell’Arcivescovo di Milano in data 1° maggio 2002 (prot. gen. n. 1371/02) a norma del can. 1303, § 1, 1° quale persona giuridica canonica pubblica. Essa ha sede in Milano, via Brambilla n. 8/10, presso l’immobile messo a disposizione dal Comune di Milano con apposito atto notarile.

Art. 2

Scopi

La Fondazione “CASA della CARITÀ – ANGELO ABRIANI” persegue scopi di religione e di culto. In particolare si propone di formare il popolo di Dio in tutte le sue componenti, clero, religiosi e laici, alle tematiche evangeliche della carità cristiana e a quelle, ad essa connesse, della promozione umana e sociale cristianamente ispirate, promovendo a tale scopo iniziative di educazione e formazione e suscitando, preferibilmente nella città di Milano, opere di testimonianza animate da una forte presenza di volontariato, in riferimento a finalità di carattere caritativo a favore dei più poveri ed emarginati della città, previste dal diritto canonico. La Fondazione opererà ispirandosi agli insegnamenti, in tema di carità, dell’Arcivescovo card. Carlo Maria Martini il quale così scriveva nella sua Lettera pastorale “Farsi prossimo” del 1985: «Le nuove povertà, tipiche del nostro tempo, che esplodono con particolare intensità nella nostra struttura sociale, come l’insicurezza del lavoro e della casa, la solitudine e l’emarginazione, il disadattamento dovuto all’immigrazione interna ed estera, le forme di asocialità, le angosce esistenziali ecc. ci tengono continuamente sotto pressione, sforzano la nostra pigrizia, ci chiedono sempre nuovi interventi [...]. E’ importante allora che le ragioni istintive di intervento a favore degli ultimi vengano rese efficaci e risonanti dalle perentorie ragioni della carità. Gli ultimi vanno preferiti perché sono coloro che Gesù ha maggiormente amato; sono coloro che hanno maggiormente bisogno della speranza che deriva dall’amore pasquale. In loro la Pasqua rivela più chiaramente la sua capacità di essere una vittoria definitiva proprio sui mali più irreparabili».

Per la realizzazione dei suoi fini la Fondazione “CASA della CARITÀ – ANGELO ABRIANI” potrà promuovere iniziative opportune, quali, ad esempio, l’organizzazione di attività catechetiche, di conferenze e corsi di formazione, la redazione e la pubblicazione di sussidi e di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale, la costituzione di centri di formazione e di accoglienza, in particolare nel territorio del Comune di Milano. Il tutto secondo i principi e le esigenze di ispirazione cristiana cattolica e nel rispetto dei principi fondamentali della Carta costituzionale e delle leggi della Repubblica italiana.

Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione intende collaborare con enti analoghi, in particolare con quelle istituzioni, ecclesiali e non, presenti nella città di Milano e nel territorio della diocesi, che prestano particolare attenzione ai temi della carità evangelica e che si pongono, in ogni caso, a servizio dello sviluppo integrale dell’uomo nel soddisfacimento dei suoi bisogni e diritti fondamentali.



Art. 3 **Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione "CASA della CARITÀ - ANGELO ABRIANI" è costituito dalla somma di euro 100.000 (centomila), proveniente dalla "eredità Abriani". Esso potrà essere incrementato per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili che perverranno a tale scopo, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statutari da redditi di beni patrimoniali, da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni, e comunque da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile, sia nazionale che internazionale.

Art. 4 **Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione "CASA della CARITÀ - ANGELO ABRIANI" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri tutti nominati dall'Arcivescovo di Milano, di cui quattro designati come segue:

- due dalla Fondazione "Caritas Ambrosiana"
- uno dal Vicario Episcopale della Città di Milano
- uno dal Sindaco di Milano.

Tutti i consiglieri si impegnano a condividere finalità e scopi della Fondazione, nel rispetto e nella tutela dei principi cristiani evangelici espressamente richiamati nell'art. 2. Coloro che sono designati a far parte del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre aver maturato un'adeguata esperienza in ambito assistenziale-caritativo, anche a livello amministrativo.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Verificandosi delle vacanze durante il mandato, il Consiglio sarà reintegrato con il rispetto dei criteri di designazione sopra indicati. I membri così nominati dureranno in carica fino alla scadenza prevista.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Art. 5 **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione cura la programmazione e l'attuazione delle varie iniziative dell'ente, ne determina contenuti e regolamenti, approva il bilancio nella forma preventiva e consuntiva e delibera gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali.

Per la validità delle delibere consiliari occorrono la presenza della maggioranza dei membri e l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è necessaria la licenza della competente Autorità ecclesiastica, ove richiesta dalle vigenti disposizioni del diritto canonico.

In particolare, è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano di Milano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, come determinati dall'apposito decreto arcivescovile;
- b) la licenza dell'Arcivescovo di Milano per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;



c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima o riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto per un quinquennio dall'Arcivescovo di Milano tra i membri del Consiglio stesso, ha la legale rappresentanza dell'ente, con i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione e l'attuazione del programma predisposto dal Consiglio, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega.

Il Presidente presiede il Consiglio e lo raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che se ne presenta la necessità.

Art. 7 Garanti

La Fondazione "CASA della CARITÀ - ANGELO ABRIANI" è posta sotto l'alto patronato dell'Arcivescovo di Milano e del Sindaco di Milano pro-tempore. Il Successore di Sant'Ambrogio e il Primo Cittadino di Milano, custodi delle più nobili tradizioni della *Civitas ambrosiana* in tema di accoglienza, solidarietà e promozione dei più deboli, sono i supremi garanti dell'attività e delle iniziative della Fondazione. Ad essi compete concorrere nella nomina dei Revisori dei Conti, secondo le modalità precisate dal successivo art. 8.

Art. 8 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, tutti nominati dall'Arcivescovo di Milano. Di essi due sono designati dal Sindaco di Milano, previo gradimento dell'Arcivescovo di Milano mentre il terzo, con l'ufficio di Presidente del Collegio, è designato dall'Arcivescovo di Milano, previo gradimento espresso dal Sindaco di Milano pro-tempore. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori contabili. Spetta al Collegio: garantire la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione, controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio e presentare relazione annuale all'Arcivescovo di Milano e al Sindaco di Milano.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Art. 9 Modifiche statutarie

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Arcivescovo di Milano, dopo aver sentito il Presidente e il Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest'ultimo.




Art. 10
Scioglimento della Fondazione

In caso di cessazione della Fondazione per qualunque motivo, il patrimonio da questa posseduto sarà devoluto all'Arcidiocesi di Milano, che dovrà destinarlo, a suo esclusivo giudizio, per opere similari religiose e caritative.

Art. 11
Norma finale

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.

+ Carlo Maria Martini
Cardinale Arcivescovo



Cancelliere Arcivescovile

